



Direttive concernenti la procedura di passaggio

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 7 ottobre 2013

visto l'art. 43 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012
(ordinanza scolastica)

I. Disposizioni generali

Art. 1

Le presenti direttive disciplinano il passaggio dalla 6^a classe elementare al grado secondario I, il passaggio dalla 1^a classe di scuola di avviamento pratico alla 1^a classe di scuola secondaria, nonché l'accesso alla 2^a e alla 3^a classe secondaria.

Campo d'applicazione

Art. 2

¹ La procedura di passaggio deve in linea di massima garantire senza esame un'assegnazione degli allievi alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria in base all'idoneità (art. 43 ordinanza scolastica).

principio

² La procedura di passaggio si conclude di norma al termine della 1^a classe di scuola secondaria o di avviamento pratico.

³ Gli insegnanti interessati collaborano durante tutta la procedura di passaggio e coinvolgono i titolari dell'autorità parentale nella loro decisione, prima di prendere quella definitiva in merito all'assegnazione. La competenza per il coordinamento, nonché per l'assegnazione in base all'idoneità alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria spetta all'insegnante di classe.

Art. 3

¹ Per l'assegnazione di allievi della 6^a classe elementare e della 1^a classe di avviamento pratico alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria sono determinanti:

Criteri di selezione per l'assegnazione

- a) la valutazione complessiva dell'allievo da parte degli insegnanti della 5^a e 6^a classe elementare o della 1^a classe di avviamento pratico, vale a dire il profitto scolastico, nonché il comportamento nell'apprendimento, il comportamento nel lavoro e il comportamento sociale;
- b) i colloqui con i titolari dell'autorità parentale e con l'allievo.

² Per la promozione al termine della 1^a classe secondaria si applicano per analogia i medesimi criteri.

³ L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio) mette a disposizione materiale di osservazione e di valutazione per la valutazione complessiva dell'allievo.

II. Procedura di passaggio

Art. 4

- ¹ Entro fine ottobre, nel quadro di una manifestazione informativa (serata genitori), l'insegnante di classe della 5^a classe elementare illustra la procedura di passaggio ai titolari dell'autorità parentale.
- ² In occasione di questa o di un'altra manifestazione adeguata, anche insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria informano in merito agli obiettivi specifici della scuola di avviamento pratico e di quella secondaria.
- ³ Entro fine ottobre, l'insegnante di classe della 1^a classe di avviamento pratico informa i titolari dell'autorità parentale in merito alla procedura di passaggio per lasciare la scuola di avviamento pratico. I titolari dell'autorità parentale che desiderano il passaggio del proprio figlio alla scuola secondaria, lo comunicano per iscritto entro il 30 novembre.

Informazione dei titolari dell'autorità parentale

Art. 5

- ¹ Nel secondo semestre della 5^a classe elementare, in un colloquio individuale l'insegnante di classe discute con tutti i titolari dell'autorità parentale dei suoi allievi lo sviluppo e gli obiettivi della competenza specifica, nonché del comportamento nell'apprendimento, del comportamento nel lavoro e del comportamento sociale ai sensi di una valutazione complessiva.
- ² All'occorrenza possono prendere parte al colloquio altri insegnanti o specialisti interessati.
- ³ L'insegnante di classe può invitare i titolari dell'autorità parentale ad altri colloqui durante la 5^a e la 6^a classe elementare.
- ⁴ I colloqui possono avere luogo anche su richiesta dei titolari dell'autorità parentale.

Colloquio, consulenza per i titolari dell'autorità parentale

Art. 6

- ¹ Verso la fine del primo semestre della 6^a classe elementare, l'insegnante di classe invita i titolari dell'autorità parentale a un colloquio individuale. Dopo il colloquio, informa per iscritto i titolari dell'autorità parentale in merito alla probabile decisione d'assegnazione.
- ² Verso la fine del primo semestre, l'insegnante di classe della 1^a classe di scuola di avviamento pratico informa in un colloquio individuale i titolari dell'autorità parentale degli allievi annunciati per la procedura di passaggio e i titolari dell'autorità parentale di quegli allievi che secondo la sua valutazione dovrebbero passare alla scuola secondaria in merito alla situazione scolastica e alla probabile assegnazione alla scuola secondaria al termine della 1^a classe di avviamento pratico. Fino al massimo a 3 settimane prima dell'assegnazione definitiva, i titolari dell'autorità parentale possono pretendere dall'insegnante di avviamento pratico una decisione scritta relativa all'assegnazione.

Informazione in merito alla probabile decisione d'assegnazione

Art. 7

¹ Dalle 6 alle 10 settimane prima della fine dell'anno scolastico, l'insegnante di classe prende la sua decisione definitiva relativa all'assegnazione e la comunica per iscritto ai titolari dell'autorità parentale degli allievi di scuola elementare, nonché all'ente scolastico e all'ispettorato di distretto, dietro rimando all'art. 8 delle presenti direttive. Gli allievi che passano a un grado secondario I a livelli, vengono assegnati dall'insegnante di classe alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria e, per quanto riguarda le materie a livelli, raccomandati per l'accesso a un determinato livello. Il Dipartimento disciplina i dettagli riguardo ai livelli nelle istruzioni sull'organizzazione e sulla permeabilità del grado secondario I.

Comunicazione e momento della decisione d'assegnazione

² Allo stesso modo, l'insegnante di classe della 1^a classe di scuola di avviamento pratico informa i titolari dell'autorità parentale degli allievi per i quali è stata richiesta un'assegnazione scritta o che a giudizio dell'insegnante di scuola di avviamento pratico dovrebbero passare alla scuola secondaria.

³ A titolo di coordinamento, l'ispettorato di distretto, tenendo conto delle regolamentazioni regionali delle vacanze e d'intesa con gli altri ispettorati di distretto, fissa una data vincolante a livello regionale per la comunicazione della decisione d'assegnazione.

Art. 8

¹ I titolari dell'autorità parentale che non sono d'accordo con la decisione d'assegnazione dell'insegnante di classe, entro 10 giorni dal recapito della decisione possono annunciare loro figlio al competente ispettorato di distretto per la procedura di riesame.

Annuncio per la procedura di riesame

² La documentazione per l'annuncio viene consegnata ai titolari dell'autorità parentale dall'insegnante di classe insieme alla decisione d'assegnazione.

Art. 9

¹ La procedura di riesame ha luogo di regola 3 settimane dopo la comunicazione della decisione d'assegnazione.

Data, organizzazione e svolgimento della procedura di riesame

² Il contenuto della procedura di riesame viene preparato dall'Ispettorato scolastico e la procedura eseguita a livello regionale da commissioni d'assegnazione. Le commissioni sono composte da rappresentanti della scuola elementare, nonché della scuola di avviamento pratico e della scuola secondaria. L'indennizzo si conforma alla legislazione cantonale sul personale.

³ L'ispettorato scolastico nomina i membri delle commissioni regionali. Ogni commissione regionale si costituisce da sé.

⁴ L'ispettorato di distretto provvede alla conduzione della procedura di riesame dal profilo organizzativo.

⁵ L'ispettorato di distretto informa gli insegnanti e gli enti scolastici interessati in merito alla data e all'esito della procedura di riesame.

Art. 10

- ¹ L'obiettivo della procedura di riesame consiste in un'ulteriore valutazione dell'allievo.
- ² Per gli allievi delle elementari e di avviamento pratico tale valutazione si basa su:
- un colloquio di valutazione;
 - un esame nella lingua scolastica come prima lingua, nonché un esame in matematica; per gli allievi delle elementari provenienti da scuole di lingua romancia e per gli allievi di avviamento pratico provenienti da scuole di lingua romancia e italiana in aggiunta un esame in tedesco.
- ³ I compiti per gli esami in lingua e in matematica si basano per gli allievi delle elementari sulla materia d'insegnamento secondo il programma della 6^a classe elementare e per gli allievi di avviamento pratico sulla materia d'insegnamento secondo il programma della 1^a classe di avviamento pratico.
- ⁴ Gli esami scritti vengono valutati sia da un insegnante della scuola da cui proviene l'allievo, sia da uno della scuola di destinazione.
- ⁵ Durante il colloquio di valutazione e durante gli esami orali sono presenti un insegnante della scuola da cui proviene l'allievo e uno della scuola di destinazione. Essi redigono un protocollo. La valutazione viene fatta in comune.

Obiettivo ed entità della procedura di riesame

Art. 11

- ¹ Gli allievi delle elementari e quelli di avviamento pratico vengono assegnati alla scuola secondaria se adempiono i requisiti richiesti dagli esami in matematica e in lingua.
- Per gli allievi delle elementari provenienti da scuole di lingua tedesca e italiana, nonché per allievi di avviamento pratico provenienti da scuole di lingua tedesca conta la media degli esami parziali nella lingua scolastica quale prima lingua, nonché degli esami parziali in matematica; deve essere raggiunta la media globale almeno del 4,5;
 - Per gli allievi delle elementari provenienti da scuole di lingua romanca, nonché per allievi di avviamento pratico provenienti da scuole di lingua romanca e italiana conta la media degli esami parziali nella lingua scolastica quale prima lingua, la media degli esami parziali in tedesco, nonché la media, che vale doppio, degli esami parziali in matematica; deve essere raggiunta la media globale almeno del 4,5;
 - Nei casi dubbi la decisione viene presa sulla base del colloquio di valutazione.
- ² La valutazione di tutti i lavori viene espressa in voti interi e mezzi voti; 6 è il voto migliore, 1 il peggiore.
- ³ Il criterio di valutazione dei lavori si conforma alle esigenze della 6^a classe elementare, rispettivamente della 1^a classe di avviamento pratico.
- ⁴ L'ispettorato scolastico decide in merito all'assegnazione su proposta delle commissioni d'assegnazione regionali.

Decisione

Art. 12

- ¹ All'inizio della 1^a classe di scuola secondaria, nell'ambito di una manifestazione adeguata l'insegnante di classe informa i titolari dell'autorità parentale in merito alla permeabilità.
- ² All'occorrenza, segnatamente se è in discussione la promozione, invita i titolari dell'autorità parentale per ulteriori colloqui individuali e li informa in merito alla situazione scolastica dei loro figli.
- ³ I colloqui possono avere luogo anche su richiesta dei titolari dell'autorità parentale. È possibile il coinvolgimento dell'ex insegnante delle elementari o di avviamento pratico.
- ⁴ Nel corso del primo semestre della 1^a classe di scuola secondaria, in caso di palese errore nell'assegnazione, con il consenso reciproco dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, nonché dopo aver consultato l'ex insegnante delle elementari o di avviamento pratico, gli allievi possono passare alla 1^a o alla 2^a classe di avviamento pratico.
- ⁵ Gli allievi che alla fine della 1^a classe di scuola secondaria non sono promossi vengono assegnati dagli insegnanti di classe, sentito il parere dei titolari dell'autorità parentale, alla 2^a classe di avviamento pratico oppure ripetono la 1^a classe secondaria.
- ⁶ Se la promozione è in discussione, i titolari dell'autorità parentale devono essere informati per iscritto 12 settimane prima della fine dell'anno scolastico.
- ⁷ La decisione di mancata promozione e quella in merito all'assegnazione devono essere comunicate per iscritto ai titolari dell'autorità parentale 20 giorni prima della fine dell'anno scolastico.
- ⁸ I cambi di livello e di grado all'interno dei diversi modelli cooperativi del grado secondario I sono disciplinati nelle istruzioni sull'organizzazione e la permeabilità del grado secondario I.

Permeabilità scuola secondaria/ scuola di avviamento pratico

Art. 13

- Nel corso del primo semestre della 1^a classe di scuola di avviamento pratico, in caso di palese errore nell'assegnazione, con il consenso reciproco dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, nonché dopo aver consultato l'ex insegnante di scuola elementare, gli allievi possono passare alla 1^a classe di scuola secondaria.

Permeabilità scuola di avviamento pratico/ scuola secondaria

Art. 14

- Verso la fine del primo semestre, gli insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria che impartiscono l'insegnamento invitano per un colloquio di feedback gli insegnanti che durante l'anno precedente sono stati insegnanti di classe dei loro allievi.

Colloquio di feedback

Art. 15

- L'impugnazione si conforma alla legge per le scuole popolari del Canton Grigioni del 21 marzo 2012.

Impugnazione

III. Disposizioni particolari

Art. 16

Per gli allievi che comprovatamente non hanno potuto partecipare alla procedura di riesame a seguito di malattia o per altri motivi cogenti, l'ispettorato di distretto fissa quanto prima una nuova data.

Procedura di riesame a posteriori

Art. 17

¹ Gli allievi che a seguito del trasferimento da un altro Cantone o dall'estero non hanno potuto sottoporsi alla procedura di passaggio, possono accedere senza esame, a condizione che nel luogo da cui provengono sarebbero stati ammessi a una sezione di scuola secondaria almeno equivalente o che la stessero già frequentando.

Allievi provenienti da altri Cantoni e dall'estero

² La competenza per l'assegnazione spetta all'ispettorato di distretto. In casi dubbi o in caso di allievi provenienti dall'estero può disporre un periodo di prova.

Art. 18

¹ Gli allievi provenienti da scuole private extracantonali che vogliono accedere alla 1^a classe di una scuola secondaria pubblica, devono sottoporsi alla procedura di riesame.

Passaggio alla scuola secondaria pubblica di allievi provenienti da scuole private, impongazione

² Se un allievo intende accedere in un secondo tempo a una scuola secondaria pubblica da una scuola privata extracantonale, l'ispettorato di distretto dispone un adeguato periodo di prova. L'ispettorato di distretto decide in merito all'ammissione definitiva.

³ L'Ufficio emana direttive sul passaggio dalla scuola popolare pubblica in scuole private riconosciute e viceversa.

Art. 19

Il passaggio da una scuola media grigionese al grado secondario I della scuola popolare è disciplinato dall'Ufficio nelle direttive sul cambiamento dal liceo inferiore al grado secondario I della scuola popolare.

Passaggio da scuole medie grigionesi

Art. 20

Per gli allievi alloglotti, nella valutazione del profitto scolastico si deve tenere adeguatamente conto della durata del soggiorno nell'area in cui si parla la lingua d'insegnamento e dei progressi nella lingua d'insegnamento durante tutta la procedura di passaggio.

Allievi alloglotti

Art. 21

Nel corso della procedura di riesame di un proprio allievo, i membri della commissione d'assegnazione devono ricusarsi.

Ricusa nella procedura di riesame

Art. 22

Se un insegnante di classe di una classe elementare o di avviamento pratico lascia la propria classe prima della conclusione della procedura di passaggio, redige un rapporto scritto riguardo a ciascun allievo.

Cambiamento di insegnante

Art. 23

Se un allievo cambia classe, l'ex insegnante di classe trasmette al nuovo insegnante di classe un rapporto scritto.

Cambiamento di classe

IV. Disposizione finale**Art. 24**

Le presenti direttive entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° agosto 2013 e sostituiscono quelle del 5 luglio 2013.

Entrata in vigore



Data: 7 ottobre 2013

n. 378

DECISIONE D'UFFICIO

Rielaborazione delle direttive concernenti la procedura di passaggio

Il 5 luglio 2013, l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS), in virtù dell'art. 43 dell'ordinanza scolastica del 25 settembre 2012 (CSC 421.010), ha emanato le direttive concernenti la procedura di passaggio, che sono entrate in vigore il 1° agosto 2013.

La presente rielaborazione è necessaria in particolare poiché l'art. 11 delle direttive concernenti la procedura di passaggio deve essere reso conforme al diritto di rango superiore. Conformemente all'art. 95 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) del 21 marzo 2012, la decisione relativa all'assegnazione in caso di procedura di riesame deve spettare all'Ufficio (ispettorato scolastico), che decide su proposta della commissione d'assegnazione regionale.

In virtù dell'art. 43 dell'ordinanza scolastica

I'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide

1. Vengono emanate le allegate direttive concernenti la procedura di passaggio. Esse sostituiscono quelle del 5 luglio 2013 e dopo l'emanazione della presente decisione potranno anche essere scaricate dalla homepage dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signora Gabriela Aschwanden, presidente, Via Calanda 23, 7013 Domat/Ems; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Eugen Huber, presidente, Mülistrasse 12, 7076 Parpan; Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Servizio giuridico DECA; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

AMT FÜR VOLKSSCHULE
UND SPORT

D. Bazzell

Dany Bazzell, capoufficio